

COMUNE DI FOLLO

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA

ARTICOLO 1

(Definizione di servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 , comma 5 , della Legge n. 21/1992.

ARTICOLO 2

(Disciplina del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dai Regolamenti Comunitari, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

ARTICOLO 3

(Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni successiva autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto , all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro , ovvero in cooperative di servizi , operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione ;
 - c) associarsi in consorzio fra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.
4. Nei casi di cui al comma 3 , punti b) e c) , è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi , il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.
In caso di recesso , si applica quanto disposto dall'art. 7. , comma 3, della LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21.

ARTICOLO 4

(Condizioni d'esercizio)

1. E' ammesso il cumulo , in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente , rilasciate anche da Comuni diversi.
In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
Il cumulo di autorizzazione per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato da natanti.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione , da un suo dipendente o da un collaboratore familiare , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 , comma 4, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autentica dell'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni dipendente o collaboratore.

ARTICOLO 5

(Numero delle autorizzazioni)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 15 gennaio 1992 , n. 21 , il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare è di 6 (sei).

ARTICOLO 6

(Riconoscibilità delle autovetture)

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta " NOLEGGIO " unitamente agli stemmi della regione e del Comune; le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati , gli stemmi della Regione e Comune. La sfoggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2064 dell'8 maggio 19921.

ARTICOLO 7

(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale , i mezzi di servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi in linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa , l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario ed il noleggiatore.

ARTICOLO 8

(Operatività del servizio)

- 1 . Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità Europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

ARTICOLO 9

(Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio , all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni).

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni , la Giunta Comunale provvede , entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del presente regolamento , alla nomina di un'apposita Commissione tecnica così composta:
 - a) dal Responsabile del Settore Commercio ;
 - b) da 2 (due) rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - c) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 2 (due) dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III , la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'articolo 13;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati,
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'articolo 14 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ARTICOLO 10

(Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore)

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;
- c) idoneità finanziaria.

2. Non soddisfa la requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi,
 - b) risulti sottoposto , sulla base di un provvedimento esecutivo , da una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
- Nei casi di cui alla lettera a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione , ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della disciplina regionale vigente.

ARTICOLO 11

(accesso alla professione di noleggiatore)

- 1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea " tenuto dalla Camera di Commercio.
- 2. Il certificato di iscrizione a ruolo , corredato di fotografia , deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta , esibito agli organi di vigilanza.
- 3. Qualora il servizio gestito in forma societaria , l'iscrizione al ruolo è richiesta, oltre che a tutto il personale di guida , anche al rappresentante legale della società.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ARTICOLO 12

(Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

- 1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli soggetti a che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
- 2. Il bando di concorso , approvato dalla Giunta Municipale , dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e di tale pubblicazione , dovrà esserne dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sul B.U.R.L. , sul F.A.L. , alla C.C.I.A.A. Provinciale.
- 3. Il bando è indetto entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ARTICOLO 13

(Contenuto del bando)

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio , la Commissione di cui all'articolo 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma dell'articolo 10 : punti 5;
 - b) diploma di maturità : punti 2;
 - c) periodo di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente : punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 (otto) semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.
Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio , si tiene conto del nucleo familiare di ogni richiedente , attestato da apposito stato di famiglia.
Qualora neppure questa condizione rappresenti un utile elemento discriminatorio , si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 15

(Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione)

1. La Giunta Comunale , approvata la graduatoria di merito, redatta dalla Commissione di cui all'articolo 9, provvede all'assegnazione del titolo, che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, comma 4 , la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi , al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità.
Qualora , nonostante il periodo di sospensione concesso , il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale , l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.
4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.
Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale , sentito il parere della Commissione , di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 16

(Validità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno la vidimazione , presso il competente Ufficio Comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza , in capo al titolare , di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento secondo i casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 17

(Trasferibilità dell'autorizzazione)

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto fra vivi , in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro della patente di guida.
2. Il trasferimento della autorizzazione comunale d'esercizio " mortis causa " è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare , l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo , alle condizioni di cui al comma 3 , nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede , da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o " mortis causa " subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ai sensi della vigente normativa ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 11;
 - c) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede , a cui volturare l'autorizzazione;
 - d) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 18

(Caratteristiche delle vetture)

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 19

(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore, situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uso destinati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

ARTICOLO 21

(Comportamento del noleggiatore durante il servizio)

1. Nell'obbligo della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di :

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare attenzione e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa , salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare la mobilità dei portatori di handicap.

ARTICOLO 22

(Comportamento degli utenti)

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

ARTICOLO 23

(Collaborazione alla guida)

1. Nell'ambito dell'impresa familiare , i titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi , nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo , purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 24

(Interruzione del trasporto)

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore , senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo , il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 25

(Trasporto handicappati)

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 26

(Tariffe)

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale , su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

ARTICOLO 27

(Contachilometri)

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa , del guasto devono essere informati il cliente e il competente Ufficio Comunale.

ARTICOLO 28

(Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente)

1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti.

La locazione è soggetta alle seguenti condizioni.

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque entro ,i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ARTICOLO 29

(Responsabilità nell'esercizio del servizio)

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

ARTICOLO 30

(Reclami)

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, in

relazione alle loro specifiche attribuzioni , informano la Commissione di cui all'articolo 9 e la Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. All'interno di ogni vettura è esposto , in posizione ben visibile , l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

ARTICOLO 31

(Addetti alla vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 32

(Idoneità dei mezzi di servizio)

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità , le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione , di cui all'articolo 16 , comma 1, è rilasciata previo nulla-osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) , 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ARTICOLO 33

(Sanzioni)

1. Ove il fatto non si configuri come reato , le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €51,65 a un massimo di €516,46 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 , consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni , che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 8;

- e) violazione dell'articolo 11, comma 2 , sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
 - f) violazione dell'articolo 16 , comma 1 , relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19, comma 2;
 - h) violazione dell'obbligo di acquisizione del servizio nel termine di cui all'articolo 19, comma 2;
 - i) la violazione degli obblighi, di cui all'articolo 21 , comma 1 , punti d), g), h), e i);
 - j) mancato rispetto dei divieti , di cui all'articolo 21, comma 2, punti da a) ad f);
 - k) mancato rispetto dei divieti , di cui all'articolo 22; comma 1 , punti a) e b);
 - l) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 27 , comma 2;
 - m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali , a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione a Ruolo, di cui all'articolo 6, comma 1 , della L.n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €258,23 a € 2582,28 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 della L.R. n. 40/1994.
4. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
5. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

ARTICOLO 34

(Rinuncia all'autorizzazione)

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

ARTICOLO 35

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è sospesa dalla Giunta Comunale , per un periodo non superiore a sei mesi , sentita la Commissione di cui all'articolo 9 , nei seguenti casi:
- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 25;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto dall'articolo 25;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 33, comma 2;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. La Giunta Comunale , sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione , tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 36

(Revoca dell'autorizzazione)

1. La Giunta Comunale , sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4 , comma 1;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore , ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolge attività giudicate incompatibili, con quella di noleggiatore . ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni , così come prevista dall'articolo 17;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 35;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 37

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. La Giunta Comunale , sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 38

(Effetti conseguenti alla rinuncia , sospensione , revoca e decadenza dell'autorizzazione)

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia , sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 39

(Irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 869 e successive modificazioni.

ARTICOLO 40

(Sindacato provinciale delle deliberazioni comunali)

1. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II della L.R. n.40/1994 il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di La Spezia.

VISTO che detti servizi sono disciplinati dalla seguente normativa:

- Legge 15 gennaio 1992, n.21;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- D.M. 15 dicembre 1992; n. 572;
- Legge 15 febbraio 1992, n.104